

Roma, 2 agosto 2004

Circolare n. 83/2004

Oggetto: Diritto civile – Società cooperative – Istituzione dell'Albo nazionale – D.M. 23.6.2004 su G.U. n.162 del 13.7.2004.

Com'è noto, le cooperative sono forme societarie cui vengono riconosciute agevolazioni fiscali a condizione che abbiano scopi mutualistici.

Questo principio è stato rafforzato dalla riforma della legislazione in materia cooperativistica (legge delega n.142/2001 e d.lgvo n.220/2002) e dalla riforma del diritto societario (legge delega n.366/2001 e d.lgvo n.6/2003) con le quali da una parte sono stati fissati i criteri per la definizione delle *cooperative a mutualità prevalente* e dall'altra è stato introdotto un nuovo sistema di vigilanza sugli enti cooperativi la cui competenza è stata attribuita al Ministero delle Attività Produttive (in passato competente in materia di cooperazione era invece il Ministero del Lavoro).

Rientra appunto nell'ambito del nuovo sistema di vigilanza l'istituzione presso il Ministero delle Attività Produttive di un Albo nazionale delle società cooperative che sostituisce i registri prefettizi e lo schedario generale per la cooperazione di cui al decreto n.1577/1947.

L'Albo si compone di due sezioni: una per le cooperative a mutualità prevalente, le sole cui vengono mantenuti i privilegi fiscali; l'altra per le rimanenti forme cooperative la cui operatività è simile a quella delle società di capitali.

Il Ministero delle Attività Produttive riconoscerà come cooperative a mutualità prevalente quelle aventi i requisiti previsti dai novellati articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile comprendenti vincoli di bilancio (ad esempio i ricavi riferiti alle vendite e alle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50 per cento del totale dei ricavi) e vincoli statutari (es. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori).

La condizione di mutualità prevalente deve essere dichiarata dagli amministratori della cooperativa e documentata annualmente nella nota integrativa al bilancio societario; in caso di perdita del requisito della mutualità prevalente il Ministero provvederà d'ufficio a variare l'iscrizione della cooperativa inserendola nella diversa sezione dell'Albo.

Le cooperative in essere sono obbligate a iscriversi nel nuovo Albo entro il 10 gennaio 2005 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto indicato in oggetto); l'iscrizione deve essere richiesta presso la Camera di Commercio competente in base alla sede legale della società; il numero di iscrizione e l'indicazione della sezione di appartenenza dovranno essere indicati dalla cooperativa nei propri atti e nella corrispondenza.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G. U. n. 162 del 13.7.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 giugno 2004

Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto l'espressione:

«Ministero» indica il Ministero delle attività produttive;

«Direzione generale» indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;

«ufficio» indica l'ufficio del Registro delle imprese;

«Camera di commercio» indica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

E' istituito l'albo delle societa' cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive a cura della Direzione generale.

L'albo si compone di due sezioni.

Nella prima sezione devono iscriversi le societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Nella seconda sezione devono iscriversi le societa' cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le societa' cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo stesso, con le modalita' di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'albo e' gestito con modalita' informatiche e comunque secondo quanto dispone l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

La pubblicita' dei dati dell'albo e' resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 4.

La societa' cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.

La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione - cooperative a mutualita' prevalente o cooperative diverse - nella quale la societa' cooperativa intende iscriversi.

Nella domanda di iscrizione la societa' cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

Art. 5.

Le societa' cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci all'ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.

Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella societa' permane la condizione di mutualita' prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla societa' cooperativa, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attivita' di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4.

Le societa' cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla societa' cooperativa da parte della Direzione generale.

Art. 6.

L'ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro e' di trenta giorni dal deposito.

L'ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessita' puo' invitare la societa' a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

Art. 7.

La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna societa' cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

Tale numero deve essere indicato dalla societa' nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Art. 8.

Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile.

Art. 9.

La Direzione generale, prima dell'iscrizione, puo' invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualita' prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.

In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonche' di variazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata puo' richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, puo' sentire la commissione centrale per le cooperative.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro: Marzano